



COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

Il Segretario Generale

Protocollo a margine

Ai Responsabili di Settore

p.c. Al Sindaco
Agli Assessori

SEDE

Oggetto: Cessione dei crediti – Ulteriori Direttive.

Si fa riferimento alla nevralgica questione della cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune. Come noto, trattasi di vicende che si sono reiterate e moltiplicate negli anni con conseguente pesante aggravio per le casse dell'ente.

In merito si richiamano i contenuti delle precedenti proprie direttive prot. n. 8848 del 15/03/2022, che si allegano ad ogni buon fine e si dispone ulteriormente quanto di seguito.

1. Il quadro normativo.

Ad integrazione della normativa già spiegata nelle precedenti direttive, si annota la novella introdotta dal nuovo Codice degli Appalti che stabilisce:

a) all'art. 120, comma 12:

“Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti”;

b) all'allegato II.4, art 6:

1. *Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.*
2. *Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, e concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.*
3. *Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.*

2. Indicazioni operative.

Con riferimento ai contratti di appalto di lavori, forniture, servizi e concessioni rientranti nel perimetro del D. Lgs. n. 36/2023, si ribadisce:

- 1) NEI CONTRATTI STIPULANDI DI NON INSERIRE clausole di preventiva accettazione di cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
- 2) NEI CONTRATTI IN ESSERE DI FORMULARE sempre e comunque un diniego alla cessione, avendo cura di formalizzarlo entro il termine di 45 giorni dalla notifica.


Del punto 1), di evidenza, si farà carico ciascun Responsabile di Settore secondo propria competenza per materia.

Quanto al punto 2), al fine di efficientare lo svolgimento e la tempestività della procedura di opposizione alla cessione, sarà il **Responsabile del Settore IV -servizio affari legali** a formalizzare nei termini previsti ex lege l'atto di rifiuto della cessione, ove occorra con l'apporto di informazioni e la collaborazione dei Responsabili di Settore cui afferisce il credito ceduto ratione materiae.

Si confida nella puntuale osservanza e si porgono distinti saluti.

29/04/2024

Il Segretario Generale
Avv. Innocenza Battaglia





COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

Il Segretario Generale

Protocollo a margine

Ai Responsabili di Settore

p.c. Al Sindaco
Agli Assessori

SEDE

Oggetto: Cessione dei crediti - Direttive

In riferimento all'oggetto, al fine di assicurare il buon andamento dell'attività dell'ente, si impartiscono le seguenti direttive in merito alle procedure da seguire per il caso di cessione dei crediti notificate all'ente.

1. Il quadro normativo.

Il nostro ordinamento giuridico riserva alla materia della cessione dei crediti nei confronti degli Enti Pubblici una disciplina particolare, in parziale deroga a quella generale (art. 1260 e ss. c.c.) che prescinde dall'assenso del debitore creduto.

L'art. 9 della Legge n. 2248 del 20/03/1865 stabilisce che *sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata.*

L'art. 70 del R.D. n. 2440 del 18/11/1923 richiama l'applicazione della disposizione appena citata *per le somme dovute ... per somministrazioni, forniture ed appalti.*

L'art. 106, comma 13, del vigente Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016) sancisce che *ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.*

La norma appena richiamata riproduce la previsione già contenuta all'art. 117 del precedente Codice (D. Lgs. 163/2006).

Tutte le disposizioni sopra citate sono, alla data odierna, pienamente vigenti.

2. L'applicazione della normativa in questione, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Giurisprudenza.

Il tema dell'eventuale contrasto tra la norma più recente e quelle risalenti risulta affrontato espressamente solo in un precedente di merito (Tribunale Benevento, sez. II, 01/02/2021, sentenza n. 166), ove viene risolto ritenendo che a prevalere sia l'art. 106 del Codice degli Appalti, e che dunque la cessione si consideri valida ove non contestata dall'Ente entro 45 giorni dalla notifica.

Per il resto la Giurisprudenza si è concentrata su altri aspetti, e precisamente:

a) ha ritenuto che l'operatività del divieto di cessione senza l'assenso dell'Ente rimanga confinata al periodo di esecuzione del contratto, terminato il quale il credito torna ad essere liberamente trasferibile (Tribunale Messina, sez. II, 08/11/2021, n. 1887; Tribunale Cosenza, sez. I, 12/10/2020, n. 1717; Tribunale Siena, 10/01/2020, n. 34; Tribunale Roma, sez. II, 06/09/2017, n. 16631);

b) ha precisato che il suddetto divieto riguarda i rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2021, n. 24758; Tribunale Cosenza, sez. I, 12/10/2020, n. 1717; Tribunale Roma, sez. II, 12/12/2018, n. 23826;

c) ha ribadito la necessità della forma notarile e/o di scrittura privata autenticata della cessione, oltre che della relativa notifica, ai fini dell'efficacia nei confronti dell'Ente (Corte Appello L'Aquila, 11/09/2020, n. 1140).

Dal quadro appena delineato, non privo di elementi di incertezza, possono comunque trarsi alcune indicazioni, e precisamente con riferimento ai contratti di appalto di lavori, forniture, servizi e concessioni rientranti nel perimetro del D. Lgs. n. 50/2016

1) in corso di rapporto la cessione dei crediti non produce mai un effetto immediato nei confronti dell'Ente, essendo necessario il decorso del termine di 45 giorni dalla notifica, senza che intervenga un diniego dell'Amministrazione (prendendo a riferimento l'art. 106 del CdA);

2) quando il rapporto si è concluso, il credito da esso scaturente è in linea generale liberamente cedibile, salvo voler ritenere che la disciplina più risalente trovi ugualmente applicazione, con un'impostazione che, come detto, la Giurisprudenza tende a ritenere non fondata.



3. Indicazioni operative.

E' noto che le controversie con le società che, in questi ultimi anni, si sono ripetutamente rese cessionarie di crediti nei confronti della PA (soprattutto scaturenti da contratti di forniture energetiche) costituiscono uno degli aspetti più importanti, sotto il profilo economico-finanziario, per i Comuni, in quanto tali società, lucrando il proprio profitto soprattutto sull'applicazione degli interessi moratori, tendono a pretendere somme notevolmente maggiori rispetto a quelle richieste dal creditore originario.

Per tale ragioni, occorre con riferimento ai contratti di appalto di lavori, forniture, servizi e concessioni rientranti nel perimetro del D. Lgs. n. 50/2016:

- 1) NEI CONTRATTI STIPULANDI NON INSERIRE clausole di preventiva accettazione di cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
- 2) NEI CONTRATTI IN ESSERE FORMULARE sempre e comunque un diniego alla cessione, avendo cura di formalizzarlo entro il termine di 45 giorni dalla notifica.

Una tale scelta consentirà di conseguire il risultato di dotare l'Ente di un valido argomento di contrasto alle pretese avversarie in caso di contenzioso (quantomeno al fine di ridurne l'entità); oltre che, nel tempo, a creare una serie di precedenti che possano scoraggiare i potenziali cessionari ad acquisire crediti nei confronti di questa Amministrazione.

Si confida nella puntuale osservanza e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
Avv. Innocenza Battaglia

